

Regolamento arbitrale dell'istituto arbitrale della SCC

2023

Italiano

Clausola Arbitrale Modello

Tutte le controversie, divergenze o pretese derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, comprese quelle relative alla sua violazione, risoluzione o validità, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale dell'Istituto Arbitrale della SCC.

Si raccomanda di aggiungere:

La sede dell'arbitrato sarà [...].

La lingua dell'arbitrato sarà [...].

La legge applicabile al merito sarà [...].

Regolamento arbitrale dell'istituto arbitrale della SCC

Adottato dalla Camera di Commercio di Stoccolma e in vigore dal 1° gennaio 2023

Salvo diverso accordo delle parti, in presenza di una convenzione arbitrale che fa riferimento al Regolamento Arbitrale dell'Istituto Arbitrale della SCC o dell'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma, si presume che le parti abbiano concordato l'applicazione del seguente regolamento, o della sua versione modificata, in vigore alla data dell'inizio dell'arbitrato o alla data del deposito dell'istanza di nomina di un arbitro d'urgenza.

Indice dei contenuti

ISTITUTO ARBITRALE DELLA SCC	8
Articolo 1 La SCC	8
 REGOLE GENERALI	 8
Articolo 2 Condotta generale dei partecipanti all'arbitrato	8
Articolo 3 Riservatezza	8
Articolo 4 Termini	8
Articolo 5 Notifiche e altre comunicazioni	8
 INIZIO DELL'ARBITRATO	 9
Articolo 6 Domanda di arbitrato	9
Articolo 7 Diritti di registrazione	9
Articolo 8 Inizio dell'arbitrato	10
Articolo 9 Risposta alla domanda di arbitrato	10
Articolo 10 Richiesta di ulteriori dettagli	10
Articolo 11 Decisioni del Consiglio	11
Articolo 12 Rigetto	11
Articolo 13 Chiamata in arbitrato di altre parti	11
Articolo 14 Pluralità di contratti in un unico arbitrato	12
Articolo 15 Riunione di arbitrati	13
 COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE	 13
Articolo 16 Numero di arbitri	13
Articolo 17 Nomina degli arbitri	14
Articolo 18 Imparzialità, indipendenza e disponibilità	14
Articolo 19 Ricusazione degli arbitri	15
Articolo 20 Sollevamento dall'incarico	15
Articolo 21 Sostituzione degli arbitri	15

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE	16
Articolo 22 Trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale	16
Articolo 23 Conduzione dell'arbitrato da parte del Tribunale Arbitrale	16
Articolo 24 Segretario/a amministrativo/a del Tribunale Arbitrale	16
Articolo 25 Sede dell'arbitrato	17
Articolo 26 Lingua	17
Articolo 27 Legge applicabile	17
Articolo 28 Riunione di gestione del procedimento e calendario	18
Articolo 29 Memorie scritte	18
Articolo 30 Modifiche	19
Articolo 31 Prove	19
Articolo 32 Udienze	19
Articolo 33 Testimoni	20
Articolo 34 Esperti/e nominati/e dal Tribunale Arbitrale	20
Articolo 35 Inadempimento	20
Articolo 36 Rinuncia	21
Articolo 37 Misure cautelari	21
Articolo 38 Garanzia per le spese	21
Articolo 39 Procedura sommaria	22
Articolo 40 Chiusura del procedimento	22
 LODI E DECISIONI	 23
Articolo 41 Lodi e decisioni	23
Articolo 42 Pronuncia dei lodi	23
Articolo 43 Termine per il lodo finale	23
Articolo 44 Lodo separato	23
Articolo 45 Accordo transattivo o altri motivi di cessazione dell'arbitrato	23
Articolo 46 Effetti del lodo	24
Articolo 47 Correzione e interpretazione del lodo	24
Articolo 48 Lodo supplementare	24
 SPESE DELL'ARBITRATO	 24
Articolo 49 Spese dell'arbitrato	24
Articolo 50 Spese sostenute da una parte	25
Articolo 51 Anticipo sulle spese	25

VARIE	26
Articolo 52 Esclusione di responsabilità	26
APPENDICE I ORGANIZZAZIONE	27
Articolo 1 La SCC	27
Articolo 2 Funzione della SCC	27
Articolo 3 Consiglio	27
Articolo 4 Nomina del Consiglio	27
Articolo 5 Rimozione dall'incarico di un membro del Consiglio	27
Articolo 6 Funzione del Consiglio	27
Articolo 7 Decisioni del Consiglio	28
Articolo 8 Segretariato	28
Articolo 9 Procedure	28
APPENDICE II ARBITRO D'URGENZA	29
Articolo 1 Arbitro d'urgenza	29
Articolo 2 Istanza di nomina di arbitro d'urgenza	29
Articolo 3 Notifica	29
Articolo 4 Nomina dell'arbitro d'urgenza	29
Articolo 5 Sede del procedimento d'urgenza	30
Articolo 6 Trasmissione dell'istanza all'arbitro d'urgenza	30
Articolo 7 Svolgimento del procedimento d'urgenza	30
Articolo 8 Decisioni d'urgenza sulle misure cautelari	30
Articolo 9 Effetto vincolante delle decisioni d'urgenza	30
Articolo 10 Spese del procedimento d'urgenza	31
APPENDICE III CONTROVERSIE RELATIVE AI TRATTATI DI INVESTIMENTO	32
Articolo 1 Ambito di applicazione	32
Articolo 2 Numero di arbitri	32
Articolo 3 Memorie di terzi	32
Articolo 4 Memoria di una parte del trattato non coinvolta nella controversia	34

APPENDICE IV TABELLA DELLE SPESE	35
Articolo 1 Diritti di registrazione	35
Articolo 2 Onorari del Tribunale Arbitrale	35
Articolo 3 Diritti amministrativi	35
Articolo 4 Spese	36
Articolo 5 Pegno	36
 ONORARI PER GLI ARBITRI	 37
 SPESE AMMINISTRATIVE	 38

Regolamento arbitrale dell'istituto arbitrale della SCC

ISTITUTO ARBITRALE DELLA SCC

Articolo 1 La SCC

L'Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma (la "SCC", come da sigla in inglese) amministra le controversie in conformità al Regolamento Arbitrale della SCC (il "Regolamento Arbitrale"), al Regolamento per Arbitrati Accelerati della SCC (il "Regolamento per Arbitrati Accelerati"), e alle altre regole o procedure adottate dalla Camera di Commercio di Stoccolma (congiuntamente, il "Regolamento SCC"). La SCC è composta da un consiglio direttivo (il "Consiglio") e un segretariato (il "Segretariato"). Ai sensi del Regolamento Arbitrale, un tribunale arbitrale composto da uno o più arbitri (il "Tribunale Arbitrale") risolve la controversia. L'Appendice I contiene disposizioni dettagliate sull'organizzazione della SCC.

REGOLE GENERALI

Articolo 2 Condotta generale dei partecipanti all'arbitrato

(1) Durante il procedimento, la SCC, il Tribunale Arbitrale e le parti sono tenute ad agire in modo efficiente e sollecito.

(2) Per quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento Arbitrale, la SCC, il Tribunale Arbitrale e le parti agiscono nello spirito del Regolamento Arbitrale e si adoperano affinché ogni lodo sia suscettibile di esecuzione.

Articolo 3 Riservatezza

Salvo diverso accordo delle parti, la SCC, il Tribunale Arbitrale e il/la segretario/a amministrativo/a del Tribunale Arbitrale sono tenuti a rispettare la riservatezza dell'arbitrato e del lodo.

Articolo 4 Termini

Il Consiglio, su istanza di parte o d'ufficio, può estendere qualsiasi termine fissato dalla SCC a una parte per adempiere a una determinata istruzione.

Articolo 5 Notifiche e altre comunicazioni

(1) Tutte le notifiche e comunicazioni del Segretariato o del Consiglio sono recapitate all'ultimo indirizzo noto del/della destinatario/a.

(2) Tutte le notifiche e comunicazioni sono inviate tramite corriere o raccomandata, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto invio della comunicazione.

(3) Una notifica o comunicazione inviata ai sensi del comma (2) del presente articolo si considera ricevuta dal/dalla destinatario/a alla data in cui sarebbe stato normalmente ricevuto tenuto conto del mezzo di comunicazione utilizzato.

(4) Il presente articolo si applica parimenti a tutte le comunicazioni del Tribunale Arbitrale.

INIZIO DELL'ARBITRATO

Articolo 6 Domanda di arbitrato

La domanda di arbitrato deve contenere:

(i) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail delle parti e dei loro difensori;

(ii) un riassunto della controversia;

(iii) l'esposizione preliminare delle conclusioni dell'attore/attrice, compresa una stima del valore monetario delle domande;

(iv) una copia o una descrizione della convenzione o clausola arbitrale in base alla quale deve essere risolta la controversia;

(v) nel caso in cui le domande siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ogni domanda è formulata;

(vi) osservazioni sul numero degli arbitri e sulla sede dell'arbitrato; e

(vii) ove applicabile, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'arbitro nominato dall'attore/attrice.

Articolo 7 Diritti di registrazione

(1) Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato, l'attore/attrice paga i diritti di registrazione. L'ammontare dei diritti di registrazione è determinato in conformità alla tabella delle spese (Appendice IV) in vigore alla data del deposito della domanda di arbitrato.

(2) Se i diritti di registrazione non vengono pagati contestualmente al deposito della domanda di arbitrato, il Segretariato fissa un termine entro il quale l'attore/attrice deve pagare i diritti di registrazione. Se i diritti di registrazione non vengono pagati entro tale termine, il Segretariato rigetta la domanda di arbitrato.

Articolo 8 Inizio dell'arbitrato

L'arbitrato si intende iniziato alla data di ricezione della domanda di arbitrato da parte del Segretariato.

Articolo 9 Risposta alla domanda di arbitrato

(1) Il Segretariato invia al/alla convenuto/a una copia della domanda di arbitrato e di tutti i documenti allegati. Il Segretariato fissa un termine entro il quale il/la convenuto/a deve depositare una risposta alla domanda di arbitrato presso la SCC. La risposta alla domanda di arbitrato deve contenere:

(i) eccezioni relative all'esistenza, validità o applicabilità della convenzione arbitrale; tuttavia, la mancata proposizione di eccezioni non preclude al/alla convenuto/a di sollevarle in qualsiasi momento successivo sino al deposito della prima memoria difensiva del/della convenuto/a;

(ii) la conferma o contestazione delle conclusioni formulate nella domanda di arbitrato;

(iii) un'esposizione preliminare delle domande riconvenzionali e delle eccezioni di compensazione, inclusa una stima del loro valore monetario;

(iv) nel caso in cui le domande riconvenzionali o le eccezioni di compensazione siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, l'indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ogni domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione è formulata;

(v) commenti sul numero degli arbitri e sulla sede dell'arbitrato;

(vi) ove applicabile, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'arbitro nominato dal/dalla convenuto/a.

(2) Il Segretariato invia una copia della risposta alla domanda di arbitrato all'attore/attrice. Tenuto conto delle circostanze del caso, all'attore/attrice può essere consentito di inviare commenti alla risposta.

(3) Il mancato invio di una risposta da parte del/della convenuto/a non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.

Articolo 10 Richiesta di ulteriori dettagli

(1) Il Consiglio può chiedere a entrambe le parti di fornire ulteriori dettagli riguardo qualsiasi loro memoria scritta trasmessa alla SCC.

(2) Se l'attore/attrice non adempie a una richiesta di ulteriori dettagli, il Consiglio può rigettare il caso.

(3) Se il/la convenuto/a non adempie a una richiesta di ulteriori dettagli relativi alla sua domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, il Consiglio può rigettare la domanda riconvenzionale o l'eccezione di compensazione.

(4) Negli altri casi, il mancato adempimento da parte del/della convenuto/a a una richiesta di ulteriori dettagli non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.

Articolo 11 Decisioni del Consiglio

(1) Il Consiglio adotta decisioni in conformità al Regolamento Arbitrale, incluse decisioni su:

- (i) la manifesta incompetenza della SCC a conoscere della controversia ai sensi dell'Articolo 12 (i);
- (ii) l'autorizzazione di una chiamata in arbitrato ai sensi dell'Articolo 13;
- (iii) la prosecuzione in un unico arbitrato su domande relative a più contratti ai sensi dell'Articolo 14;
- (iv) la riunione di arbitrati ai sensi dell'Articolo 15;
- (v) il numero degli arbitri ai sensi dell'Articolo 16;
- (vi) la nomina degli arbitri ai sensi dell'Articolo 17;
- (vii) la ricsuzione di un arbitro ai sensi dell'Articolo 19;
- (viii) la sede dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 25; e
- (ix) l'anticipo sulle spese ai sensi dell'Articolo 51.

Articolo 12 Rigetto

Il Consiglio rigetta il caso, in tutto o in parte, qualora:

- (i) la SCC sia manifestamente incompetente a conoscere della controversia; ovvero
- (ii) l'anticipo sulle spese non sia stato pagato ai sensi dell'Articolo 51.

Articolo 13 Chiamata in arbitrato di altre parti

(1) Una parte dell'arbitrato può chiedere al Consiglio di chiamare una o più altre parti in arbitrato.

(2) La chiamata in arbitrato deve essere effettuata il prima possibile. Una chiamata in arbitrato presentata dopo il deposito della risposta alla domanda di arbitrato non verrà presa in considerazione, salvo che il Consiglio decida diversamente. Gli Articoli 6 e 7 si applicano *mutatis mutandis* alla chiamata in arbitrato.

(3) Rispetto alla parte chiamata in arbitrato, l'arbitrato si intende iniziato alla data in cui la SCC riceve la chiamata in arbitrato.

(4) Il Segretariato fissa un termine entro il quale la parte chiamata in arbitrato deve trasmettere una risposta alla chiamata in arbitrato. L'Articolo 9 si applica *mutatis mutandis* alla risposta alla chiamata in arbitrato.

(5) Il Consiglio può decidere di chiamare in arbitrato una o più altre parti, a condizione che la SCC non sia manifestamente incompetente a conoscere della controversia tra le parti ai sensi dell'Articolo 12 (i), incluse tutte le parti di cui è richiesta la chiamata in arbitrato.

(6) Qualora le domande siano formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, nel decidere se autorizzare la chiamata in arbitrato, il Consiglio sente le parti e tiene conto dell'Articolo 14 (3) (i)–(iv).

(7) In tutti i casi in cui il Consiglio decide di autorizzare la chiamata in arbitrato, la decisione sulla competenza del Tribunale Arbitrale nei confronti di una parte chiamata in arbitrato spetta al Tribunale Arbitrale.

(8) Qualora il Consiglio decida di autorizzare la chiamata in arbitrato e la parte chiamata in arbitrato non aderisca alla nomina già avvenuta di uno degli arbitri, il Consiglio può sollevare gli arbitri dal loro incarico e nominare l'intero Tribunale Arbitrale, salvo che tutte le parti, compresa la parte chiamata in arbitrato, concordino una diversa procedura per la nomina del Tribunale Arbitrale.

Articolo 14 Pluralità di contratti in un unico arbitrato

(1) Le parti possono formulare in un unico arbitrato domande derivanti da, o relative a, più di un contratto.

(2) Se una parte solleva obiezioni circa la possibilità che tutte le domande contro di essa siano trattate in un unico arbitrato, le domande possono essere trattate in un unico arbitrato a condizione che la SCC non sia manifestamente incompetente a conoscere della controversia ai sensi dell'Articolo 12 (i).

(3) Nel decidere se le domande debbano essere trattate in un unico arbitrato, il Consiglio sente le parti e prende in considerazione:

(i) la compatibilità delle convenzioni arbitrali in base alle quali sono formulate le domande;

(ii) se le domande derivino dalla stessa operazione o serie di operazioni;

(iii) l'efficienza e speditezza del procedimento; e

(iv) ogni altra circostanza rilevante.

(4) In tutti i casi in cui il Consiglio decide che le domande possono essere trattate in un unico arbitrato, tutte le decisioni sulla competenza del Tribunale Arbitrale rispetto alle domande vengono assunte dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 15 Riunione di arbitrati

(1) Il Consiglio, su istanza di parte, può decidere di riunire un nuovo arbitrato a un arbitrato in corso, se:

(i) le parti convengono di riunire gli arbitrati;

(ii) tutte le domande sono formulate in base alla stessa convenzione arbitrale; ovvero

(iii) le domande sono formulate sulla base di più di una convenzione arbitrale, derivano dalla stessa operazione o serie di operazioni e il Consiglio considera compatibili le convenzioni arbitrali.

(2) Nel decidere se riunire gli arbitrati, il Consiglio sente le parti e il Tribunale Arbitrale e tiene in considerazione:

(i) lo stadio dell'arbitrato in corso;

(ii) l'efficienza e la speditezza dei procedimenti; e

(iii) ogni altra circostanza rilevante.

(3) Qualora il Consiglio decida di riunire gli arbitrati, il Consiglio può sollevare ogni arbitro già nominato dal suo incarico.

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 16 Numero di arbitri

(1) Le parti sono libere di concordare il numero di arbitri.

(2) Qualora le parti non concordino il numero degli arbitri, il Consiglio decide se il Tribunale Arbitrale debba essere composto da un arbitro unico o da tre arbitri, tenendo in considerazione la complessità del caso, il valore della controversia e ogni altra circostanza rilevante.

Articolo 17 Nomina degli arbitri

(1) Le parti sono libere di concordare la procedura di nomina del Tribunale Arbitrale.

(2) Nel caso in cui le parti non concordino la procedura, ovvero nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia stato nominato nel termine concordato dalle parti o, qualora le parti non abbiano convenuto un termine, nel termine stabilito dal Consiglio, il Tribunale Arbitrale viene nominato ai sensi dei paragrafi (3)–(7).

(3) Se il Tribunale Arbitrale deve essere composto da un arbitro unico, alle parti vengono concessi 10 giorni per la nomina congiunta dell'arbitro. Se le parti non nominano l'arbitro entro tale termine, la nomina è effettuata dal Consiglio.

(4) Se il Tribunale Arbitrale deve consistere di più arbitri, ciascuna parte nomina un pari numero di arbitri e il Consiglio nomina il/la presidente. Qualora una parte non nomini uno o più arbitri nei termini stabiliti, la nomina è effettuata dal Consiglio.

(5) Se vi sono molteplici attori/attrici o convenuti/e e il Tribunale Arbitrale deve essere composto da più di un arbitro, i/le molteplici attori/attrici, congiuntamente, e i/le molteplici convenuti/e, congiuntamente, nominano un pari numero di arbitri. Se i/le più attori/attrici o i/le più convenuti/e non effettuano la nomina, il Consiglio può nominare l'intero Tribunale Arbitrale.

(6) Se le parti hanno diversa nazionalità, l'arbitro unico ovvero il/la presidente del Tribunale Arbitrale devono avere nazionalità diversa da quelle delle parti, salvo diverso accordo delle parti o salvo che il Consiglio ritenga appropriato procedere diversamente.

(7) Nel nominare gli arbitri, il Consiglio tiene conto della natura e delle circostanze della controversia, della legge applicabile, della sede e della lingua dell'arbitrato nonché della nazionalità delle parti.

Articolo 18 Imparzialità, indipendenza e disponibilità

(1) Tutti gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti.

(2) Prima della nomina, l'arbitro proposto deve rivelare ogni circostanza che possa far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.

(3) Una volta nominato, l'arbitro trasmette al Segretariato una dichiarazione sottoscritta di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza in cui indica tutte le circostanze che potrebbero far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza. Il Segretariato invia una copia della dichiarazione di accettazione, disponibilità, imparzialità e indipendenza alle parti e agli altri arbitri.

(4) L'arbitro deve immediatamente informare per iscritto le parti e gli altri arbitri di ogni circostanza che potrebbe far sorgere ragionevoli dubbi sulla imparzialità o indipendenza dell'arbitro insorta nel corso dell'arbitrato.

Articolo 19 Ricusazione degli arbitri

(1) Una parte può proporre la ricusazione di un arbitro se sussistono circostanze che fanno sorgere ragionevoli dubbi sull'imparzialità o indipendenza dell'arbitro o se l'arbitro non possiede i requisiti convenuti dalle parti.

(2) Una parte può proporre la ricusazione di un arbitro che ha nominato, o alla cui nomina ha partecipato, solo per ragioni di cui è venuta a conoscenza dopo la nomina.

(3) La parte che intenda ricusare un arbitro invia al Segretariato un'istanza scritta in cui specifica le ragioni della ricusazione entro 15 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza delle circostanze su cui si fonda la ricusazione. La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione di un arbitro entro il termine previsto costituisce la rinuncia della parte al diritto di ricusare l'arbitro.

(4) Il Segretariato informa le parti e gli arbitri dell'istanza di ricusazione e offre loro la possibilità di presentare osservazioni.

(5) Se l'altra parte conviene con la ricusazione, l'arbitro rassegna le proprie dimissioni. In tutti gli altri casi, il Consiglio adotta la decisione finale sulla ricusazione.

Articolo 20 Sollevamento dall'incarico

(1) Il Consiglio solleva l'arbitro dall'incarico quando:

- (i) il Consiglio accetta le dimissioni dell'arbitro;
- (ii) un'istanza di ricusazione dell'arbitro ai sensi dell'Articolo 19 è accolta; o
- (iii) l'arbitro è altrimenti incapace di svolgere, ovvero non svolge, le proprie funzioni.

(2) Prima che il Consiglio sollevi l'arbitro dal suo incarico, il Segretariato può offrire alle parti e agli arbitri la possibilità di presentare commenti.

Articolo 21 Sostituzione degli arbitri

(1) Il Consiglio nomina un nuovo arbitro in caso di sollevamento dall'incarico di un arbitro nominato dal Consiglio ai sensi dell'Articolo 20 ovvero in caso di decesso di tale arbitro. Se l'arbitro sollevato dall'incarico era stato nominato da una parte, il nuovo arbitro è nominato dalla stessa parte, salvo che il Consiglio ritenga opportuno procedere diversamente.

(2) Se il Tribunale Arbitrale consiste di tre o più arbitri, il Consiglio può decidere che gli arbitri rimanenti proseguano l'arbitrato. Prima che il Consiglio adotti la decisione, alle parti e agli arbitri viene accordata la possibilità di presentare commenti. Nell'assumere la decisione, il Consiglio tiene conto dello stadio dell'arbitrato e delle altre circostanze rilevanti.

(3) In caso di sostituzione di un arbitro, il Tribunale Arbitrale nella nuova composizione decide se, e in che misura, il procedimento vada ripetuto.

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 22 Trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale

Quando il Tribunale Arbitrale è stato nominato e l'anticipo sulle spese è stato pagato, il Segretariato trasmette il caso al Tribunale Arbitrale.

Articolo 23 Conduzione dell'arbitrato da parte del Tribunale Arbitrale

(1) Il Tribunale Arbitrale conduce l'arbitrato nel modo che considera appropriato, in conformità al Regolamento Arbitrale e agli accordi delle parti.

(2) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale conduce l'arbitrato in modo imparziale, efficiente e spedito e garantisce a ciascuna parte una ragionevole opportunità di essere sentita.

Articolo 24 Segretario/a amministrativo/a del Tribunale Arbitrale

(1) In qualsiasi momento durante il procedimento, il Tribunale Arbitrale può proporre al Consiglio uno/a specifico/a candidato/a per la nomina a segretario/a amministrativo/a. La nomina del/della segretario/a amministrativo/a da parte del Tribunale Arbitrale è condizionata all'approvazione delle parti.

(2) Il Tribunale Arbitrale consulta le parti sulle funzioni del/della segretario/a amministrativo/a. Il Tribunale Arbitrale non può delegare alcun potere decisorio al/alla segretario/a amministrativo/a.

(3) Il/la segretario/a amministrativo/a deve essere imparziale e indipendente. Il Tribunale Arbitrale garantisce che il/la segretario/a amministrativo/a rimanga imparziale e indipendente in ogni fase dell'arbitrato.

(4) Prima della nomina, il/la candidato/a proposto/a come segretario/a amministrativo/a sottopone al Segretariato una dichiarazione firmata di disponibilità, imparzialità e indipendenza in cui rivela ogni circostanza che possa far sorgere ragionevoli dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.

(5) Una parte può chiedere il sollevamento dall'incarico del/della segretario/a amministrativo/a in base alla procedura di cui all'Articolo 19, la quale si applica *mutatis mutandis* alla ricusazione di un/una segretario/a amministrativo/a. Se il Consiglio solleva un/una segretario/a amministrativo/a dal suo incarico, il Tribunale Arbitrale può proporre la nomina di un/una diverso/a segretario/a amministrativo/a ai sensi del presente Articolo. Salvo che il Tribunale Arbitrale decida diversamente, la richiesta di sollevamento dall'incarico di un/una segretario/a amministrativo/a non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.

(6) Gli onorari dovuti al/alla segretario/a amministrativo/a sono corrisposti utilizzando gli onorari del Tribunale Arbitrale.

Articolo 25 Sede dell'arbitrato

(1) Salvo accordo delle parti, il Consiglio stabilisce la sede dell'arbitrato.

(2) Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, può tenere udienze in qualunque luogo ritenga opportuno. Il Tribunale Arbitrale può riunirsi e deliberare in qualunque luogo ritenga opportuno. L'arbitrato si considera condotto nel luogo in cui ha sede l'arbitrato indipendentemente dal luogo in cui si tengono le udienze, riunione o deliberazioni.

(3) Il lodo si considera pronunciato nel luogo in cui ha sede l'arbitrato.

Articolo 26 Lingua

(1) Salvo accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato. Nel decidere la lingua, il Tribunale Arbitrale tiene conto di tutte le circostanze rilevanti e offre alle parti un'opportunità di presentare commenti.

(2) Il Tribunale Arbitrale può chiedere che i documenti presentati in lingue diverse da quella dell'arbitrato siano accompagnati da una traduzione nella lingua o nelle lingue dell'arbitrato.

Articolo 27 Legge applicabile

(1) Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia in base al diritto applicabile o ai diritti applicabili, o in base alle regole di diritto convenute dalle parti. In assenza di accordo tra le parti, il Tribunale Arbitrale applica la legge o le regole di diritto che ritiene più appropriati.

(2) La scelta delle parti del diritto di un determinato paese si intende come riferita al diritto sostanziale, non alle norme di diritto internazionale privato.

(3) Il Tribunale Arbitrale decide la controversia *ex aequo et bono* o come *amiable compositeur* solo se le parti lo hanno espressamente autorizzato in tal senso.

Articolo 28 Riunione di gestione del procedimento e calendario

- (1) Dopo la trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale deve prontamente tenere una riunione di gestione del procedimento con le parti per organizzare, programmare e stabilire la procedura per lo svolgimento dell'arbitrato.
- (2) La riunione di gestione del procedimento può tenersi di persona o tramite qualsiasi altro mezzo.
- (3) Avendo riguardo alle circostanze del caso, il Tribunale Arbitrale e le parti tentano di adottare procedure che migliorino l'efficienza e la speditezza del procedimento.
- (4) Durante o immediatamente dopo la riunione di gestione del procedimento, il Tribunale Arbitrale determina il calendario dello svolgimento dell'arbitrato, compresa la data di pronuncia del lodo.
- (5) Il Tribunale Arbitrale, se lo ritiene opportuno e sentite le parti, può tenere ulteriori riunioni di gestione del procedimento e aggiornare il calendario. Il Tribunale Arbitrale invia una copia del calendario e delle successive modifiche alle parti e al Segretariato.

Articolo 29 Memorie scritte

- (1) Nel termine fissato dal Tribunale Arbitrale, l'attore/attrice trasmette la sua memoria difensiva che, salvo che questi elementi non siano già stati precedentemente specificati, contiene:
 - (i) le conclusioni specifiche;
 - (ii) i fatti e le altre circostanze su cui si basa la posizione dell'attore/attrice; e
 - (iii) le prove su cui si basa l'attore/attrice.
- (2) Nel termine fissato dal Tribunale Arbitrale, il/la convenuto/a trasmette la sua memoria difensiva di risposta che, salvo che questi elementi non siano già stati precedentemente specificati, contiene:
 - (i) eventuali eccezioni relative all'esistenza, validità o applicabilità della convenzione arbitrale;
 - (ii) una dichiarazione se, ed eventualmente in che misura, il/la convenuto/a confermi o contesti le conclusioni dell'attore/attrice;
 - (iii) i fatti e le altre circostanze su cui si basa la posizione del convenuto/della convenuta;

(iv) eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione nonché i fatti e le altre circostanze su cui questi si fondano; e

(v) le prove su cui si basa il/la convenuto/a.

(3) Il Tribunale Arbitrale può ordinare alle parti di trasmettere ulteriori memorie scritte.

Articolo 30 Modifiche

Le parti possono modificare o integrare le proprie domande, domande riconvenzionali, difese o eccezioni di compensazione in qualunque momento anteriore alla conclusione del procedimento ai sensi dell'Articolo 40, a condizione che le loro pretese, come modificate o integrate, ricadano nell'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, salvo che il Tribunale Arbitrale ritenga inappropriato ammettere tali modifiche o integrazioni in considerazione del ritardo che causerebbero o del pregiudizio che arrecherebbero all'altra parte ovvero di altre circostanze rilevanti.

Articolo 31 Prove

(1) L'ammissibilità, la rilevanza, la pertinenza e il valore delle prove sono determinati dal Tribunale Arbitrale.

(2) Il Tribunale Arbitrale può ordinare a una parte di identificare le prove documentali di cui essa intende avvalersi e di specificare le circostanze che intende provare per mezzo di tali prove.

(3) Su istanza di parte o, eccezionalmente, d'ufficio, il Tribunale Arbitrale può ordinare a una parte la produzione di documenti o altre prove che possono essere rilevanti per il caso e determinanti per il suo esito.

Articolo 32 Udienze

(1) Un'udienza ha luogo su richiesta di una parte o se il Tribunale Arbitrale lo ritiene opportuno.

(2) Dopo aver consultato le parti e avuto riguardo delle circostanze, il Tribunale Arbitrale:

(i) fissa la data e l'ora delle udienze; e

(ii) decide se le udienze debbano tenersi (a) di persona, in un luogo specifico, o (b) a distanza, in tutto o in parte, tramite videoconferenza o altri mezzi di comunicazione adeguati.

Il Tribunale Arbitrale avvisa le parti della decisione con ragionevole preavviso.

(3) Salvo diverso accordo delle parti, le udienze si tengono in privato.

Articolo 33 Testimoni

(1) In anticipo rispetto all'udienza, il Tribunale Arbitrale può ordinare alle parti di individuare i/le testimoni e gli/le esperti/e che intendono chiamare e di specificare le circostanze che ogni testimonianza intende provare.

(2) Le testimonianze dei/delle testimoni o degli/delle esperti/e nominati/e dalle parti possono essere presentate in forma di dichiarazioni firmate.

(3) Salvo diverso accordo delle parti, testimoni o esperti/e sulla cui testimonianza si basa una parte saranno presenti in udienza per essere esaminati/e.

Articolo 34 Esperti/e nominati/e dal Tribunale Arbitrale

(1) Sentite le parti, il Tribunale Arbitrale può nominare uno/una o più esperti/e affinché essi/e presentino al Tribunale Arbitrale una perizia su temi specifici, definiti per iscritto dal Tribunale Arbitrale.

(2) Una volta ricevuta la perizia dell'esperto/a da esso nominato/a, il Tribunale Arbitrale ne invia una copia alle parti accordando loro la possibilità di formulare commenti scritti sulla perizia.

(3) Su richiesta di una parte, alle parti è concessa la possibilità di esaminare in udienza gli/le esperti/e nominati/e dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 35 Inadempimento

(1) Se l'attore/attrice, senza giustificato motivo, omette di presentare la sua memoria difensiva ai sensi dell'Articolo 29, il Tribunale Arbitrale mette fine al procedimento, a condizione che il/la convenuto/a non abbia proposto domande riconvenzionali.

(2) Se una parte, senza giustificato motivo, omette di presentare la sua memoria difensiva di risposta o altre memorie scritte ai sensi dell'Articolo 29, non compare in udienza ovvero non si avvale dell'opportunità di essere sentita, il Tribunale Arbitrale può procedere con l'arbitrato e pronunciare il lodo.

(3) Se una parte, senza giustificato motivo, non adempie a una norma o a un requisito indicato nel Regolamento Arbitrale o a qualsiasi provvedimento di carattere procedurale emesso dal Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale può trarre dall'inadempimento le conclusioni che ritiene opportune.

Articolo 36 Rinuncia

Una parte che durante l'arbitrato non sollevi tempestivamente le eccezioni circa l'inadempimento alla convenzione arbitrale, al Regolamento Arbitrale o ad altre regole applicabili al procedimento, si riterrà avere rinunciato al suo diritto di sollevare tali eccezioni.

Articolo 37 Misure cautelari

(1) Su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale può concedere le misure cautelari che ritiene opportune.

(2) Il Tribunale Arbitrale può ordinare alla parte che ha richiesto una misura cautelare di fornire idonea garanzia in relazione alla misura richiesta.

(3) Una misura cautelare è adottata con ordinanza o con lodo.

(4) L'Appendice II contiene norme sulle misure cautelari richieste prima dell'inizio dell'arbitrato ovvero prima che il caso sia stato trasmesso al Tribunale Arbitrale.

(5) Una richiesta di misure cautelari presentata da una parte all'autorità giudiziaria non è incompatibile con la convenzione arbitrale o con il Regolamento Arbitrale.

Articolo 38 Garanzia per le spese

(1) In circostanze eccezionali e su istanza di parte, il Tribunale Arbitrale può ordinare a qualsiasi attore/attrice o attore/attrice in riconvenzionale, di fornire una garanzia per le spese nella forma ritenuta appropriata dal Tribunale Arbitrale.

(2) Nel decidere se ordinare una garanzia per le spese, il Tribunale Arbitrale avrà riguardo a:

(i) le prospettive di successo delle domande, domande riconvenzionali e difese;

(ii) la capacità dell'attore/attrice, o dell'attore/attrice in riconvenzionale di adempiere a un lodo sulle spese sfavorevole e la disponibilità di beni ai fini dell'esecuzione del lodo sulle spese;

(iii) se, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, sia appropriato ordinare a una parte di fornire la garanzia; e

(iv) tutte le circostanze rilevanti.

(3) Se una parte non adempie a un ordine di fornire una garanzia per le spese, il Tribunale Arbitrale può sospendere o mettere fine al procedimento in tutto o in parte.

(4) La decisione di sospendere o mettere fine al procedimento in tutto o in parte è adottata con ordinanza o con lodo.

Articolo 39 Procedura sommaria

(1) Una parte può chiedere al Tribunale Arbitrale di decidere una o più questioni di fatto o di diritto attraverso una procedura sommaria, senza necessità di adottare ogni atto procedurale che sarebbe altrimenti adottato nell'arbitrato.

(2) Una richiesta di procedura sommaria può riguardare questioni di competenza, ammissibilità o merito. Può avere ad oggetto, ad esempio, l'argomento che:

(i) un'affermazione in fatto o in diritto determinante per la soluzione del caso è manifestamente infondata;

(ii) anche assumendo che i fatti asseriti dall'altra parte siano considerati accertati, non potrebbe essere reso un lodo favorevole all'altra parte ai sensi del diritto applicabile; o

(iii) una questione di fatto o di diritto determinante per la soluzione del caso è, per qualsiasi altra ragione, idonea ad essere determinata attraverso la procedura sommaria.

(3) Nella richiesta sono specificate le ragioni su cui si fonda e la forma di procedura sommaria proposta. Deve inoltre essere dimostrato che tale procedura è efficiente e appropriata avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

(4) Il Tribunale Arbitrale, dopo aver offerto all'altra parte la possibilità di fornire commenti, pronuncia un'ordinanza con cui rigetta la richiesta o determina la procedura sommaria nella forma che ritiene più opportuna.

(5) Nel decidere se accogliere la richiesta di procedura sommaria, il Tribunale Arbitrale ha riguardo a tutte le circostanze rilevanti, compresa la misura in cui la procedura sommaria contribuisce a rendere più efficiente e spedita la risoluzione della controversia.

(6) Se la richiesta di procedura sommaria è accolta, il Tribunale Arbitrale deciderà le questioni in esame in maniera efficiente e sollecita avendo riguardo alle circostanze del caso e dando a ciascuna parte una pari e ragionevole opportunità di essere sentita ai sensi dell'Articolo 23 (2).

Articolo 40 Chiusura del procedimento

Il Tribunale Arbitrale dichiara chiuso il procedimento quando ritiene che le parti abbiano avuto una ragionevole opportunità di essere sentite. In circostanze eccezionali, su istanza di parte o d'ufficio, il Tribunale Arbitrale può riaprire il procedimento prima di emettere il lodo finale.

LODI E DECISIONI

Articolo 41 Lodi e decisioni

(1) Se il Tribunale Arbitrale è composto da più di un arbitro, i lodi e le decisioni sono pronunciati a maggioranza o, qualora non sia possibile formare una maggioranza, dal/dalla presidente.

(2) Il Tribunale Arbitrale può decidere che il/la presidente adotti da solo/a provvedimenti procedurali.

Articolo 42 Pronuncia dei lodi

(1) Il lodo è redatto in forma scritta e, salvo diverso accordo delle parti, contiene l'indicazione dei motivi su cui si fonda.

(2) Nel lodo sono specificate la data del lodo e la sede dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 25.

(3) Il lodo è sottoscritto dagli arbitri. Se un arbitro non sottoscrive il lodo, è sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri ovvero, qualora non sia possibile formare una maggioranza, del/della presidente, a condizione che nel lodo siano specificati i motivi della mancata sottoscrizione.

(4) Il Tribunale Arbitrale invia senza indugio una copia del lodo a ciascuna parte e alla SCC.

(5) La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, di un arbitro alle deliberazioni del Tribunale Arbitrale non impedisce agli altri arbitri di adottare decisioni.

Articolo 43 Termine per il lodo finale

Il lodo definitivo viene emesso entro sei mesi dalla data in cui il caso è stato trasmesso al Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 22. Su richiesta motivata del Tribunale Arbitrale, o se lo ritiene altrimenti necessario, il Consiglio può estendere tale termine.

Articolo 44 Lodo separato

Il Tribunale Arbitrale può decidere una questione separata o una parte della controversia con un lodo separato.

Articolo 45 Accordo transattivo o altri motivi di cessazione dell'arbitrato

(1) Se le parti transigono la controversia prima della pronuncia del lodo finale, il Tribunale Arbitrale, su richiesta di entrambe le parti, può pronunciare un lodo su accordo delle parti che confermi la transazione.

(2) Se l'arbitrato è interrotto prima della pronuncia del lodo finale per qualsiasi altra ragione, il Tribunale Arbitrale pronuncia un'ordinanza o un lodo che conferma la cessazione.

Articolo 46 Effetti del lodo

Una volta emesso, il lodo è definitivo e vincolante nei confronti delle parti. Convenendo di fare ricorso ad arbitrato in base Regolamento Arbitrale, le parti si impegnano a dare pronta esecuzione ai lodi.

Articolo 47 Correzione e interpretazione del lodo

(1) Una parte può, entro 30 giorni dalla ricezione del lodo e previo avviso all'altra parte, chiedere al Tribunale Arbitrale di correggere errori materiali, tipografici o di calcolo contenuti nel lodo ovvero di fornire l'interpretazione di uno specifico punto o parte del lodo. Dopo aver dato all'altra parte un'opportunità di pronunciarsi sulla richiesta, se ritiene la richiesta fondata, il Tribunale Arbitrale corregge l'errore o fornisce l'interpretazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

(2) Entro 30 giorni dalla data del lodo, il Tribunale Arbitrale può correggere d'ufficio ogni errore del tipo indicato al paragrafo (1).

(3) Correzioni e interpretazioni del lodo devono essere eseguite per iscritto e soddisfare i requisiti di cui all'Articolo 42.

Articolo 48 Lodo supplementare

Una parte può, entro 30 giorni dalla ricezione del lodo e previo avviso all'altra parte, chiedere al Tribunale Arbitrale di emettere un lodo supplementare su domande proposte in arbitrato ma non decise nel lodo. Dopo aver dato all'altra parte l'opportunità di pronunciarsi sulla richiesta, se ritiene la richiesta fondata, il Tribunale Arbitrale emette il lodo supplementare entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Se necessario, il Consiglio può estendere tale termine.

SPESE DELL'ARBITRATO

Articolo 49 Spese dell'arbitrato

(1) Le Spese dell'arbitrato sono composte da:

- (i) gli onorari del Tribunale Arbitrale;
- (ii) i diritti amministrativi;
- (iii) le spese del Tribunale Arbitrale e della SCC.

(2) Prima di pronunciare il lodo finale, il Tribunale Arbitrale chiede al Consiglio di determinare le spese dell'arbitrato in modo definitivo.

Il Consiglio determina l'ammontare definitivo delle spese dell'arbitrato in conformità alla tabella dei costi (Appendice IV) in vigore alla data di inizio dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 8.

(3) Nel determinare l'ammontare definitivo delle spese dell'arbitrato, il Consiglio tiene conto dell'efficienza e della speditezza con cui il Tribunale Arbitrale ha condotto l'arbitrato, della complessità della controversia e di ogni altra circostanza rilevante.

(4) Se l'arbitrato è interrotto ai sensi dell'Articolo 45 prima che sia stato emesso il lodo finale, il Consiglio determina le spese dell'arbitrato in modo definitivo tenendo conto della fase dell'arbitrato, del lavoro svolto dal Tribunale Arbitrale e di ogni altra circostanza rilevante.

(5) Il Tribunale Arbitrale indica nel lodo finale le spese dell'arbitrato come determinate in modo definitivo dal Consiglio e specifica gli onorari individuali e le spese di ogni membro del Tribunale Arbitrale e della SCC.

(6) Su istanza di una parte e salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale ripartisce le spese dell'arbitrato tra le parti tenendo conto dell'esito della controversia, del contributo di ciascuna parte all'efficienza e speditezza dell'arbitrato e di ogni altra circostanza rilevante.

(7) Le parti sono solidalmente responsabili nei confronti dell'arbitro (o degli arbitri) e della SCC per le Spese dell'arbitrato.

Articolo 50 Spese sostenute da una parte

Su istanza di una parte e salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale Arbitrale può, nel lodo finale, ordinare a una parte di pagare le spese ragionevolmente sostenute da un'altra parte, incluse le spese legali, tenendo conto dell'esito della controversia, del contributo di ciascuna parte all'efficienza e speditezza dell'arbitrato e di ogni altra circostanza rilevante.

Articolo 51 Anticipo sulle spese

(1) Il Consiglio determina l'ammontare che le parti sono tenute a pagare come anticipo sulle spese.

(2) L'anticipo sulle spese corrisponde alle spese dell'arbitrato stimate ai sensi dell'Articolo 49 (1).

(3) Salvo che siano disposti anticipi differenti, ciascuna parte paga metà dell'anticipo sulle spese. Qualora siano proposte domande riconvenzionali o eccezioni di compensazione, il Consiglio può decidere che ciascuna parte anticipi un ammontare corrispondente alle proprie domande. Qualora una parte sia chiamata in arbitrato ai sensi dell'Articolo 13, il Consiglio, tenuto conto delle circostanze del caso, determina come ritiene opportuno la quota di anticipo sulle spese a carico di ciascuna parte.

(4) Il Consiglio, su istanza del Tribunale Arbitrale o se lo ritiene altrimenti necessario, può ordinare alle parti di pagare anticipi aggiuntivi nel corso dell'arbitrato.

(5) Se una parte non effettua uno dei pagamenti richiesti, il Segretariato offre all'altra parte l'opportunità di effettuare il pagamento entro un dato termine. Se il pagamento non viene effettuato entro tale termine, il Consiglio rigetta il caso interamente o in parte. Se il caso è stato trasmesso al Tribunale Arbitrale, quest'ultimo mette fine al caso interamente o in parte.

(6) Se l'altra parte effettua il pagamento richiesto, il Tribunale Arbitrale, su richiesta di tale parte, può emettere un lodo separato per il rimborso del pagamento.

(7) Il Consiglio, in qualsiasi fase dell'arbitrato o dopo la pronuncia del lodo, può impiegare l'anticipo sulle spese a copertura delle spese dell'arbitrato.

(8) Il Consiglio può decidere che una parte dell'anticipo sulle spese sia fornita con una garanzia bancaria o con una garanzia di altro tipo.

VARIE

Articolo 52 Esclusione di responsabilità

La SCC, l'arbitro (o gli arbitri), il/la segretario/a amministrativo/a del Tribunale Arbitrale e gli/le esperti/e nominati/e dal Tribunale Arbitrale non sono responsabili nei confronti delle parti per atti od omissioni connessi all'arbitrato, salvo i casi in cui l'atto o l'omissione costituiscano dolo o colpa grave.

Appendice I Organizzazione

Articolo 1 La SCC

La SCC (precedentemente nota come CCS) è un organismo che fornisce servizi amministrativi relativi alla risoluzione delle controversie. La SCC è parte della Camera di Commercio di Stoccolma ma è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione delle controversie. La SCC è composta dal Consiglio e dal Segretariato.

Articolo 2 Funzione della SCC

La SCC non decide essa stessa le controversie. La funzione della SCC è di:

- (i) amministrare controversie nazionali e internazionali in conformità con il Regolamento SCC; e
- (ii) fornire informazioni in materia di arbitrato e mediazione.

Articolo 3 Il Consiglio

Il Consiglio è composto da un/una presidente, un massimo di tre vicepresidenti e un massimo di altri 12 membri. Il Consiglio comprende sia membri svedesi sia membri non svedesi.

Articolo 4 Nomina del Consiglio

Il Consiglio è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera di Commercio di Stoccolma (il "Consiglio Direttivo"). I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di tre anni e, salvo circostanze eccezionali, possono essere rinominati per un solo altro mandato di tre anni.

Articolo 5 Rimozione dall'incarico di un membro del Consiglio

In circostanze eccezionali, il Consiglio Direttivo può rimuovere dall'incarico un membro del Consiglio. Se un membro si dimette o è rimosso dall'incarico durante il corso del suo mandato, il Consiglio Direttivo può nominare un nuovo membro per la durata restante del mandato.

Articolo 6 Funzione del Consiglio

La funzione del Consiglio è di adottare le decisioni richieste alla SCC per l'amministrazione delle controversie ai sensi del Regolamento SCC. Tali decisioni comprendono decisioni sulla competenza della SCC, la determinazione degli anticipi sulle spese, la nomina degli arbitri, le decisioni sulla ricusazione degli arbitri, la rimozione degli arbitri dall'incarico e la determinazione delle spese dell'arbitrato.

Articolo 7 Decisioni del Consiglio

Il quorum è costituito da due membri del Consiglio. Qualora non sia possibile formare una maggioranza, il/la presidente esprime il voto decisivo. Il/la presidente o un/una vicepresidente possono assumere decisioni su questioni urgenti per conto del Consiglio. Il Consiglio può nominare un comitato per l'assunzione di alcune decisioni per conto del Consiglio. Il Consiglio può delegare decisioni al Segretariato, comprese decisioni sugli anticipi sulle spese, sull'estensione del termine per la pronuncia del lodo, sulla cessazione del caso per mancato pagamento dei diritti di registrazione, sul sollevamento dall'incarico degli arbitri e sulla determinazione delle spese dell'arbitrato. Le decisioni del Consiglio sono definitive. Il rigetto di un caso in tutto o in parte da parte del Consiglio o del Segretariato non ha effetto preclusivo.

Articolo 8 Il Segretariato

Il Segretariato agisce sotto la direzione del/della segretario generale. Il Segretariato svolge le funzioni che le sono assegnate dal Regolamento SCC. Il Segretariato può inoltre assumere le decisioni delegate dal Consiglio.

Articolo 9 Procedure

La SCC rispetta la riservatezza dell'arbitrato e del lodo e gestisce l'arbitrato in maniera imparziale, efficiente e spedita.

Appendice II Arbitro d'urgenza

Articolo 1 Arbitro d'urgenza

(1) Fino al momento in cui il caso viene trasmesso a un Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento Arbitrale, una parte può fare istanza per la nomina di un arbitro d'urgenza.

(2) L'arbitro d'urgenza ha i poteri di cui all'Articolo 37 (1)–(3) del Regolamento Arbitrale. Tali poteri vengono meno con la trasmissione del caso al Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento Arbitrale, ovvero quando una decisione d'urgenza cessa di essere vincolante ai sensi dell'Articolo 9 (4) della presente Appendice.

Articolo 2 Istanza di nomina di arbitro d'urgenza

L'istanza di nomina di un arbitro d'urgenza deve contenere:

- (i) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail delle parti e dei loro difensori;
- (ii) un riassunto della controversia;
- (iii) l'esposizione delle misure cautelari chieste e delle ragioni su cui sono fondate;
- (iv) una copia o una descrizione della convenzione o clausola arbitrale in base alla quale la controversia deve essere risolta;
- (v) commenti sulla sede del procedimento d'urgenza, la legge applicabile o le leggi applicabili e la lingua o le lingue del procedimento;
- (vi) prova del pagamento delle spese per il procedimento d'urgenza ai sensi dell'Articolo 10 (1) della presente Appendice.

Articolo 3 Notifica

Appena ricevuta l'istanza di nomina dell'arbitro d'urgenza, il Segretariato trasmette l'istanza all'altra parte.

Articolo 4 Nomina dell'arbitro d'urgenza

(1) Il Consiglio tenta di nominare l'arbitro d'urgenza entro 24 ore dalla ricezione dell'istanza.

(2) Il Consiglio non procede alla nomina dell'arbitro d'urgenza se la SCC è manifestamente incompetente a conoscere della controversia.

(3) L'Articolo 19 del Regolamento Arbitrale si applica alla ricsuazione dell'arbitro d'urgenza, ma il termine entro il quale deve essere proposta la ricsuazione è di 24 ore da quando la parte ha avuto conoscenza delle circostanze su cui si fonda la ricsuazione.

(4) Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitro d'urgenza non può svolgere la funzione di arbitro nei successivi arbitrati relativi alla controversia.

Articolo 5 Sede del procedimento d'urgenza

La sede del procedimento d'urgenza è quella convenuta dalle parti come sede dell'arbitrato. Se la sede dell'arbitrato non è stata convenuta dalle parti, la sede del procedimento d'urgenza è determinata dal Consiglio.

Articolo 6 Trasmissione dell'istanza all'arbitro d'urgenza

Una volta nominato l'arbitro d'urgenza, il Segretariato trasmette prontamente l'istanza all'arbitro d'urgenza.

Articolo 7 Svolgimento del procedimento d'urgenza

Al procedimento d'urgenza si applica l'Articolo 23 del Regolamento Arbitrale, tenuto conto della peculiare urgenza di tale procedimento.

Articolo 8 Decisioni d'urgenza sulle misure cautelari

(1) Le decisioni d'urgenza sulle misure cautelari sono rese entro cinque giorni dalla data in cui l'istanza è stata trasmessa all'arbitro d'urgenza ai sensi dell'Articolo 6 della presente Appendice. Il Consiglio può prorogare tale termine su istanza motivata dell'arbitro d'urgenza ovvero se lo ritiene altrimenti necessario.

(2) Le decisioni d'urgenza sulle misure cautelari:

(i) sono rese per iscritto;

(ii) contengono l'indicazione della data in cui sono state rese, della sede del procedimento d'urgenza e delle ragioni su cui si fondano; e

(iii) sono sottoscritte dall'arbitro d'urgenza.

(3) L'arbitro d'urgenza trasmette prontamente una copia della decisione d'urgenza a ciascuna parte e alla SCC.

Articolo 9 Effetto vincolante delle decisioni d'urgenza

(1) Una volta rese, le decisioni d'urgenza sono vincolanti nei confronti delle parti.

(2) Su istanza motivata di una parte, l'arbitro d'urgenza può modificare o revocare la decisione d'urgenza.

(3) Acconsentendo all'arbitrato in base al Regolamento Arbitrale, le parti si obbligano a ottemperare senza indugio alle decisioni d'urgenza.

(4) La decisione d'urgenza cessa di essere vincolante se:

(i) l'arbitro d'urgenza o un Tribunale Arbitrale decidono in tal senso;

(ii) un Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo finale;

(iii) non viene iniziato un arbitrato entro 30 giorni dalla data della decisione d'urgenza; o

(iv) il caso non è trasmesso a un Tribunale Arbitrale entro 90 giorni dalla data della decisione d'urgenza.

(5) Il Tribunale Arbitrale non è vincolato dalla decisione o dalle decisioni e dai motivi dell'arbitro d'urgenza.

Articolo 10 Spese del procedimento d'urgenza

(1) Contestualmente all'istanza di nomina dell'arbitro d'urgenza, la parte che propone l'istanza paga le spese di cui ai seguenti paragrafi (2) (i) e (ii).

(2) Le spese del procedimento d'urgenza comprendono:

(i) gli onorari dell'arbitro d'urgenza, per un importo di Euro 16 000;

(ii) i diritti per l'istanza, che ammontano a Euro 4000; e

(iii) i costi ragionevoli sostenuti dalle parti, incluse le spese legali.

(3) Su richiesta dell'arbitro d'urgenza o se ritenuto altrimenti necessario, avendo riguardo alla natura del caso, al lavoro svolto dall'arbitro d'urgenza e dalla SCC e a ogni altra circostanza rilevante, il Consiglio può decidere di aumentare o ridurre le spese di cui ai precedenti paragrafi (2) (i) e (ii).

(4) Se il pagamento delle spese di cui ai precedenti paragrafi 2 (i) e (ii) non è effettuato nei termini, il Segretariato rigetta l'istanza.

(5) Su richiesta di una parte, l'arbitro d'urgenza indica, nella decisione d'urgenza, la ripartizione tra le parti delle spese del procedimento d'urgenza.

(6) L'arbitro d'urgenza, nel ripartire le spese del procedimento d'urgenza, applica i principi di cui agli Articoli 49 (6) e 50 del Regolamento Arbitrale.

Appendice III Controversie relative ai trattati di investimento

Articolo 1 Ambito di applicazione

(1) Gli articoli contenuti nella presente Appendice si applicano ai casi sottoposti al Regolamento Arbitrale che si basano su trattati che prevedono l'arbitrato in caso di controversie tra un investitore e uno stato.

(2) Gli Articoli 13, 14 e 15 del Regolamento Arbitrale si applicano mutatis mutandis ai casi indicati al paragrafo (1).

Articolo 2 Numero di arbitri

(1) Le parti possono convenire il numero di arbitri.

(2) Qualora le parti non abbiano convenuto il numero di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre arbitri, salvo che il Consiglio, avendo avuto riguardo alla complessità del caso, al valore della controversia e a ogni altra circostanza rilevante, decida che la controversia venga risolta da un arbitro unico.

Articolo 3 Memorie di terzi

(1) Qualsiasi persona che non sia né una parte della controversia né una parte al trattato ("Terzo") può fare istanza al Tribunale Arbitrale per essere autorizzata a depositare una memoria scritta nell'arbitrato.

(2) Tale istanza deve:

(i) essere presentata in una lingua dell'arbitrato;

(ii) contenere l'indicazione e la descrizione del Terzo, compreso, ove rilevante, la sua appartenenza a un gruppo, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali, la natura dell'attività svolta e l'eventuale organizzazione controllante o affiliata, e ogni altra entità o persona che controlli direttamente o indirettamente il Terzo;

(iii) indicare eventuali rapporti diretti o indiretti con una parte dell'arbitrato;

(iv) indicare l'eventuale governo, organizzazione o persona che abbia fornito direttamente o indirettamente assistenza finanziaria o di altro genere alla preparazione della memoria;

(v) specificare la natura degli interessi che il Terzo ha nell'arbitrato; e

(vi) identificare le specifiche questioni di fatto o di diritto relative all'arbitrato che il Terzo intende trattare nella propria memoria.

(3) Nel decidere se autorizzare il deposito di tale memoria, dopo aver sentito le parti in causa, il Tribunale Arbitrale prende in considerazione:

(i) la natura e la rilevanza dell'interesse del Terzo nell'arbitrato;

(ii) se la memoria sia tale da agevolare la determinazione, da parte del Tribunale Arbitrale, di questioni di fatto o di diritto rilevanti per l'arbitrato, fornendo un punto di vista, una particolare conoscenza ovvero una prospettiva diversa ovvero più ampia di quella delle parti in causa; e

(iii) ogni altra circostanza rilevante.

(4) Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti in causa, può invitare il Terzo a presentare una memoria scritta su una questione di fatto o di diritto rilevante per l'arbitrato. Il Tribunale Arbitrale non trae alcuna conclusione dall'assenza di risposta all'invito o dalla mancata presentazione di una memoria.

(5) Qualora venga autorizzata la presentazione di una memoria o sia accolto un invito del Tribunale Arbitrale a presentare una memoria, la memoria depositata dal Terzo deve essere:

(i) presentata in una lingua dell'arbitrato; e

(ii) contenere una precisa dichiarazione della posizione del Terzo riguardo alla questione o alle questioni individuate e, in ogni caso, non eccedere i limiti di lunghezza autorizzati dal Tribunale Arbitrale.

(6) Ai fini della preparazione della memoria scritta, il Terzo può chiedere al Tribunale Arbitrale di avere accesso alle memorie e alle prove depositate in arbitrato. Il Tribunale Arbitrale, prima di decidere, sente le parti in causa e prende in considerazione, e se necessario tutela, la riservatezza delle informazioni in questione.

(7) Il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una parte in causa o d'ufficio, può:

(i) chiedere al Terzo di fornire ulteriori dettagli sulla sua memoria;

(ii) chiedere che il Terzo partecipi a un'udienza per approfondire quanto esposto nella sua memoria ovvero per essere interrogato a riguardo.

(8) Il Tribunale Arbitrale assicura che alle parti in causa sia garantita una ragionevole opportunità di presentare le loro osservazioni sulle memorie del Terzo.

(9) Il Tribunale Arbitrale si assicura che le memorie del Terzo non ostacolano, non aggravino indebitamente il procedimento arbitrale o non rechino indebito pregiudizio a una parte in causa.

(10) Il Tribunale Arbitrale può stabilire che, come condizione per l'autorizzazione a un Terzo a depositare una memoria, il Terzo fornisca una garanzia per le spese legali o altre spese che si prevede verranno ragionevolmente sostenute dalle parti in causa come conseguenza del deposito della memoria.

Articolo 4 Memoria di una parte del trattato non coinvolta nella controversia

(1) Fatto salvo l'Articolo 3 (9) della presente Appendice, come applicato ai sensi dell'Articolo 4 (4) che segue, il Tribunale Arbitrale autorizza o, sentite le parti in causa, può invitare una parte del trattato non coinvolta nella controversia a presentare memorie su questioni di interpretazione del trattato rilevanti per la soluzione del caso.

(2) Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti in causa, può autorizzare o invitare una parte del trattato non coinvolta nella controversia a depositare memorie su altre questioni rilevanti per l'arbitrato. Nel decidere se autorizzare o invitare la parte a trasmettere tali memorie, il Tribunale Arbitrale ha riguardo a:

- (i) le questioni di cui all'Articolo 3 (3) della presente Appendice;
- (ii) la necessità di evitare memorie che risultino sostenere le pretese dell'investitore in modo equivalente alla protezione diplomatica; e
- (iii) ogni altra circostanza rilevante.

(3) Il Tribunale Arbitrale non trae alcuna conclusione dalla mancata presentazione o risposta all'invito a presentare una memoria ai sensi dei precedenti paragrafi (1) e (2).

(4) L'Articolo 3 (5)–(9) della presente Appendice si applica parimenti a qualsiasi memoria di una parte al trattato non coinvolta nella controversia.

Appendice IV Tabella delle spese

SPESE DELL'ARBITRATO

Articolo 1 Diritti di registrazione

(1) I diritti di registrazione di cui all'Articolo 7 del Regolamento Arbitrale ammontano a Euro 3 000.

(2) I diritti di registrazione non sono rimborsabili e costituiscono parte dei diritti amministrativi di cui all'Articolo 3. I diritti di registrazione vengono imputati all'anticipo sulle spese che l'attore/attrice è tenuto/a a pagare ai sensi dell'Articolo 51 del Regolamento Arbitrale.

Articolo 2 Onorari del Tribunale Arbitrale

(1) Il Consiglio determina gli onorari del/della presidente o dell'arbitro unico in base al valore della controversia in conformità alla tabella reperibile sul sito web www.sccarbitrationinstitute.com.

(2) Ciascun co-arbitro riceve il 60 per cento degli onorari del/della presidente. Sentito il Tribunale Arbitrale, il Consiglio può decidere di applicare una percentuale differente.

(3) Il valore della controversia è il valore aggregato di tutte le domande, domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione. Qualora il valore della controversia non possa essere accertato, il Consiglio determina gli onorari del Tribunale Arbitrale avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti.

(4) In circostanze eccezionali, il Consiglio può discostarsi dalle somme indicate nella tabella.

Articolo 3 Diritti amministrativi

(1) I diritti amministrativi sono determinati in base al valore della controversia in conformità alla tabella reperibile sul sito web www.sccarbitrationinstitute.com.

(2) Il valore della controversia è il valore aggregato di tutte le domande, domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione. Qualora il valore della controversia non possa essere accertato, il Consiglio determina i diritti amministrativi avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti.

(3) In circostanze eccezionali, il Consiglio può discostarsi dalle somme indicate nella tabella.

Articolo 4 Spese

Oltre agli onorari degli arbitri e ai diritti amministrativi, il Consiglio determina una somma a copertura di tutte le spese ragionevolmente sostenute dagli arbitri e dalla SCC. Le spese degli arbitri possono includere gli onorari e le spese di eventuali esperti/e nominati/e dal Tribunale Arbitrale ai sensi dell'Articolo 34 del Regolamento Arbitrale.

Articolo 5 Pegno

Pagando l'anticipo sulle spese ai sensi dell'Articolo 51(1) del Regolamento Arbitrale, ciascuna parte costituisce, irrevocabilmente e incondizionatamente, sulle somme pagate alla SCC, pegno a garanzia continua della responsabilità per le spese dell'arbitrato a favore della SCC e degli arbitri, come rappresentati dalla SCC.

Regolamento arbitrale dell'istituto arbitrale della SCC

Adottato dalla Camera di Commercio di Stoccolma e in vigore dal 1° gennaio 2024

Onorari per gli arbitri

Importo della controversia Onorario del presidente/arbitro unico		
(EUR)	Minimo (EUR)	Massimo (EUR)
Fino a 25 000	4 000	12 000
Da 25 001 a 50 000	4 000 + 2% dell'importo superiore a 25 000	12 000 + 14% dell'importo superiore a 25 000
Da 50 001 a 100 000	4 500 + 5% dell'importo superiore a 50 000	16 275 + 5% dell'importo superiore a 50 000
Da 100 001 a 500 000	7 000 + 2% dell'importo superiore a 100 000	18 900 + 4% dell'importo superiore a 100 000
Da 500 001 a 1 000 000	15 000 + 1% dell'importo superiore a 500 000	36 720 + 3% dell'importo superiore a 500 000
Da 1 000 001 a 2 000 000	20 000 + 0.8% dell'importo superiore a 1 000 000	52 920 + 2.3% dell'importo superiore a 1 000 000
Da 2 000 001 a 5 000 000	28 000 + 0.4% dell'importo superiore a 2 000 000	80 640 + 1.4% dell'importo superiore a 2 000 000
Da 5 000 001 a 10 000 000	40 000 + 0.2% dell'importo superiore a 5 000 000	127 680 + 0.5% dell'importo superiore a 5 000 000
Da 10 000 001 a 50 000 000	50 000 + 0.05% dell'importo superiore a 10 000 000	159 850 + 0.2% dell'importo superiore a 10 000 000
Da 50 000 001 a 75 000 000	70 000 + 0.05% dell'importo superiore a 50 000 000	251 850 + 0.12% dell'importo superiore a 50 000 000
Da 75 000 001 a 100 000 000	82 500 + 0.03% dell'importo superiore a 75 000 000	286 350 + 0.05% dell'importo superiore a 75 000 000
Da 100 000 001	Deciso dal Consiglio di amministrazione	Deciso dal Consiglio di amministrazione

Spese amministrative

Importo della controversia (EUR)	Spese amministrative (EUR)
Fino a 25 000	3 150
Da 25 001 a 50 000	3 150 + 5.04% dell'importo superiore a 25 000
Da 50 001 a 100 000	4 410 + 2.73% dell'importo superiore a 50 000
Da 100 001 a 500 000	5 775 + 2.205% dell'importo superiore a 100 000
Da 500 001 a 1 000 000	15 290 + 0.99% dell'importo superiore a 500 000
Da 1 000 001 a 2 000 000	23 000 + 0.625% dell'importo superiore a 1 000 000
Da 2 000 001 a 5 000 000	29 250 + 0.438% dell'importo superiore a 2 000 000
Da 5 000 001 a 10 000 000	42 375 + 0.175% dell'importo superiore a 5 000 000
Da 10 000 001 a 50 000 000	51 125 + 0.063% dell'importo superiore a 10 000 000
Da 50 000 001 a 75 000 000	76 125 + 0.038% dell'importo superiore a 50 000 000
Da 75 000 001	85 500 + 0.025% dell'importo superiore a 75 000 000
	Massimo 95 000

SCC Arbitration Institute

Regeringsgatan 29

P.O. Box 16050, SE-103 21 Stockholm, Sweden

+46 8-555 100 00

sccarbitrationinstitute.com

arbitration@sccarbitrationinstitute.com

